



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

Città Metropolitana di Messina

Codice fiscale 87000390838
Partita I.V.A. 00463870832

Tel. 0942 20006
Fax 0942 20062

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 , LETT. E) DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 – PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE DALL'AVV. FABIO PASQUALE DI CARA IN FAVORE DEL COMUNE DI MONGIUFFI MELIA NEL GIUDIZIO N. 90000961/2009 R.G. DEL TRIBUNALE DI MESSINA

Addì 29 del mese di aprile 2021 alle ore 20:30 e seguenti in Mongiuffi Melia, nella consueta sala delle adunanze, convocato dal Presidente del Consiglio, in sessione ordinaria , si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Gli avvisi di convocazione sono stati notificati ai consiglieri ai sensi dell'art. 48 dell'O. R. EE. LL.

Proceduto all'appello nominale risultano presenti:

Consiglieri					Consiglieri				
n	Cognome	Nome	Presenti	Assenti	n.	Cognome	Nome	Presenti	Assenti
1	Ardizzone	Sebastiana Marcella	x		6	Siligato	Gianmarco		x
2	Mazzullo	Beatrice		x	7	Bucceri	Mario Leonardo	x	
3	Siligato	Antonina Sebastiana	x		8	Barra	Cosimo Giovanni		x
4	Intiliasano	Salvatore Leonardo	x		9	Siligato	Antonella	x	
5	Longo	Angelo Marcello	x		10	D'Agostino	Antonino Paolo	x	

Assegnati 10
In Carica 10

Presenti n. 7
Assenti n. 3

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Assiste il Segretario del Comune: Dott. Pietro Vincenzo Fallica

Assume la presidenza la Sig.ra Ardizzone Sebastiana Marcella

Si passa alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto **"Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, - Prestazioni professionali rese dall'Avv. Fabio Pasquale Di Cara in favore del Comune di Mongiuffi Melia nel giudizio n. 90000961/2009 R. G. del Tribunale di Messina"**.

Frattanto il Consigliere Bucceri Mario Leonardo esce dall'aula consiliare, il che porta a sei il numero dei Consiglieri Comunali presenti.

Il Presidente del Consiglio Comunale legge il testo della proposta oggetto di discussione, limitandosi alla sola parte finale.

Nel mentre entra in aula il responsabile dell'area economico-finanziaria dell'ente Rag. Antonino Curcuruto.

Esaurita la lettura della proposta in esame, richiestogli dal Presidente del Consiglio di intervenire al fine di illustrarla, prende la parola il Segretario Comunale. Quest'ultimo riferisce che qualche mese addietro è stato contattato dall'Avv. Fabio Pasquale Di Cara, il quale non ha mai ricevuto i compensi professionali per l'attività professionale espletata in favore del Comune di Mongiuffi Melia in un giudizio di primo grado in cui l'ente era stato convenuto nel 2009. Il Segretario Comunale prosegue nel proprio discorso, rendendo noto al civico consesso che, a seguito di corrispondenza intercorsa con l'Avv. Di Cara, l'ente è riuscito ad ottenere dal summenzionato professionista che i compensi da corrispondergli siano pari ai minimi tariffari, tenendo conto ovviamente del valore della controversia. Il Segretario Comunale conclude il proprio intervento, riferendo che nella delibera con la quale è stato conferito l'incarico all'Avv. Fabio Pasquale Di Cara era stato previsto un impegno alquanto modesto, del tutto insufficiente a provvedere al pagamento dei compensi spettantigli.

Prende la parola la Consigliera Siligato Antonella, la quale chiede di essere informata in merito all'oggetto ed all'esito della controversia in cui l'ente è stato rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Pasquale Di Cara.

Interviene nuovamente il Segretario Comunale, il quale riferisce che la controversia in questione vedeva contrapposta una cittadina monfeliense che chiedeva all'ente il risarcimento dei danni provocati alla propria abitazione. Sostenendo che tali pregiudizi fossero da ricondurre anche ad eventi meteorologici avversi -continua il Segretario Comunale- la difesa del Comune di Mongiuffi Melia era riuscita ad ottenere una cospicua riduzione delle somme inizialmente pretese, anche se, in ogni caso, il giudice aveva ritenuto di dover condannare l'ente al pagamento delle spese processuali alla controparte, con la conseguenza che adesso ricadevano a carico dell'ente le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'Avv. Di Cara.

Non registrandosi altri interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta oggetto di discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente ad oggetto **"Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, - Prestazioni professionali rese dall'Avv. Fabio Pasquale Di Cara in favore del Comune di Mongiuffi Melia nel giudizio n. 90000961/2009 R. G. del Tribunale di Messina"**;

Con cinque voti favorevoli e considerato che la Consigliera Siligato Antonella ha dichiarato di volersi astenere dalla votazione

DELIBERA

di APPROVARE la proposta avente ad oggetto **“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. c), del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, - Prestazioni professionali rese dall’Avv. Fabio Pasquale Di Cara in favore del Comune di Mongiuffi Melia nel giudizio n. 90000961/2009 R. G. del Tribunale di Messina”**, che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Frattanto il Sindaco ed il Vicesindaco escono dall’aula consiliare.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. E), DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE DALL'AVV. FABIO PASQUALE DI CARA IN FAVORE DEL COMUNE DI MONGIUFFI MELIA NEL GIUDIZIO N. 90000961/2009 R. G. DEL TRIBUNALE DI MESSINA

IL SINDACO

PREMESSO:

- che ai sensi del comma 1 dell'art. 194 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *"con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazioni, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile e da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza"*;
- che l'art. 194, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio;
- che il punto 97 del principio contabile n. 2 redatto dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità per gli enti locali ha chiarito che *"il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del TUEL è atto dovuto e vincolato per l'ente [...]. Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese. La funzione delle delibera di Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte"*;
- che i requisiti che deve avere un debito per essere riconosciuto sono i seguenti: a) certezza, nel senso che deve effettivamente sussistere in capo all'ente un'obbligazione a dare; b) liquidità, nel senso che il soggetto creditore deve essere individuato ed il debito definito nel suo preciso ammontare o almeno determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico; c) esigibilità, nel senso che il pagamento non deve essere dilazionato da temine o subordinato al verificarsi di una condizione;
- che, ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

RILEVATO:

- che, con specifico riferimento ai debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la circolare del Ministero degli Interni del 14 novembre 1997, n. F. L. 28, ha affermato che l'art. 37 del d. lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, di poi confluito nel TUEL, "si è recepita quella che è stata l'elaborazione giurisprudenziale, in particolare della Corte dei Conti, ma anche del giudice ordinario, stabilendo che sono permanentemente sanabili i debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi, relativi a spese assunte in violazione delle norme giuscontabili, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 dell'ordinamento, per la parte di cui sia accertata e dimostrata l'utilità e l'arricchimento che ne ha tratto l'ente locale. Si richiama l'attenzione sul fatto che la deliberazione consiliare di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, di cui al comma 1, dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995, deve fornire la concreta prova dell'utilità, congiunta all'arricchimento per l'ente. I due requisiti devono coesistere, cioè il debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per le funzioni di competenza dell'ente, fatto che ne individua l'utilità, e deve esserne derivato all'ente un arricchimento. La proposta della deliberazione per il riconoscimento dei debiti spetta al responsabile del servizio competente per materia. [...] Per la natura peculiare dei servizi normalmente erogati dagli enti territoriali, il momento essenziale dell'accertamento attiene alla dimostrazione dell'effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui, che è un concetto di carattere funzionale, costituendo l'arricchimento un concetto derivato, teso alla misurazione dell'utilità ricavata. Al riguardo l'arricchimento non deve essere inteso unicamente come accrescimento patrimoniale potendo consistere anche in un risparmio di spesa (Cassazione Civile, Sezione I, 12 luglio 1996, n. 6332). Utili indicatori per la quantificazione dell'arricchimento possono ricavarsi dalle disposizioni contenute nell'articolo 2041 del codice civile e dall'elaborazione giurisprudenziale in tema di ingiustificato arricchimento della pubblica amministrazione. L'art. 2041 c. c., rubricato "Azione generale di arricchimento", recita quanto segue "Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda". L'arricchimento va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni del mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici, a ciò deputati, o dagli ordini professionali";
- che, differentemente dalle ipotesi contemplate nella lett. a) del primo comma dell'art. 194 TUEL, (che fa riferimento ai debiti derivanti da sentenze esecutive), non può ravvisarsi alcun automatismo nel riconoscimento del debito fuori bilancio nei casi previsti dalla lettera e) della medesima disposizione, ma è necessario il motivato accertamento, del quale deve darsi contezza nel provvedimento di riconoscimento, dell'utilità del bene o del servizio e dell'arricchimento che ne è derivato per l'ente, il quale, tra l'altro, deve individuare le cause della formazione del debito e le eventuali responsabilità (v. deliberazione n. 237/2016 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Regione Veneto);
- che, ai fini del riconoscimento di un debito ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i due requisiti dell'utilità e dell'arricchimento devono coesistere;
- che, in particolare, la quantificazione dell'utilità apportata dovrà essere corredata, ove ne ricorrano i presupposti, dall'individuazione delle carenze organizzative o delle altre cause che hanno condotto al verificarsi del debito;
- che, in particolare, l'arricchimento va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni del mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici, a ciò deputati, o dagli ordini professionali;

ACCERTATO:

- che l'Avv. Fabio Pasquale Di Cara ha assistito, rappresentato e difeso il Comune di Mongiuffi Melia nella causa iscritta al n. 90000961/2009 R. G. del Tribunale di Messina, nel quale l'ente era stato convenuto;

- che il suddetto giudizio si è concluso con la sentenza n. 1546 del 17 luglio 2019, la quale, in parziale accoglimento delle eccezioni fatte valere dal Comune di Mongiuffi Melia, ha condannato l'ente al pagamento della somma di € 1.969, 79, oltre interessi, importo di gran lunga inferiore a quello indicato nella pretesa originaria (pari ad € 10.000, 00);
- che la sentenza n. 1546 del 17 luglio 2019 del Tribunale di Messina è divenuta irrevocabile in quanto non tempestivamente impugnata dinnanzi alla competente Corte d'Appello;
- che, a seguito di scambio di note, l'Avv. Di Cara si è dichiarato disponibile a ricevere, a titolo di bonario componimento e a tacitazione di qualsiasi pretesa per le causali de quibus, il pagamento della somma omnicomprensiva di € 3.995, 07, calcolata sulla base di quanto previsto, come importo minimo, dalle tariffe professionali forensi per le controversie di analogo importo;
- che, pur in assenza di un previo atto di formale riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale, l'Avv. Fabio Pasquale Di Cara ha già ricevuto i compensi per l'espletamento dell'incarico summenzionato nei termini sopra indicati in virtù della determina di liquidazione n. 45 del 26 marzo 2021 del responsabile dell'area amministrativa;

RITENUTO:

- che gli oneri derivanti dal predetto debito afferiscono ad una prestazione effettivamente svolta in favore del Comune di Mongiuffi Melia, prestazione che ha comportato per l'ente l'utilità rappresentata dall'ottenimento di una sentenza di condanna al pagamento di un importo inferiore rispetto a quello inizialmente preteso;
- che il riconoscimento del debito in favore dell'Avv. Di Cara nella misura di € 3.995, 07, consente al Comune di Mongiuffi Melia di ottenere un indubbio risparmio di spesa in quanto l'ente si troverebbe, in questa maniera, a pagare una somma inferiore rispetto a quella dovuta sulla base delle tariffe professionali vigenti;
- che, per quanto sopra indicato, il debito maturato nei confronti dell'Avv. Fabio Pasquale Di Cara soddisfa tutti i requisiti per poter essere riconosciuto dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- che, in particolare, il debito in questione risulta: a) certo, basandosi su un'obbligazione giuridicamente esistente; b) liquido, essendo individuati il suo preciso ammontare ed il creditore; c) esigibile, non risultando sottoposto a condizione o a termine iniziale;
- che appare necessario procedere al riconoscimento del debito maturato nei confronti dell'Avv. Di Cara ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'importo pari ad € 3.995, 07;

RITENUTO di dover ratificare l'operato della Giunta Municipale e dei competenti organi gestionali per quanto attiene l'attività di assegnazione risorse e di impegno e liquidazione della somma di € 3.995, 07 in favore dell'Avv. Fabio Pasquale Di Cara per le causali meglio indicate in premessa;

VISTI:

- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e, in particolare, l'art. 194, comma 1, lett. e);
- il vigente statuto comunale;
- il regolamento di contabilità dell'ente;
- il regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

PROPONE

- 1) di DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;